

SI CONVIENE E SI STIPULA

Art. 1 (Efficacia e validità)

Il presente contratto di prestazione d'opera intellettuale, le cui premesse sono parte integrante, ha validità ed efficacia dalla data di stipula a tutto il 30/06/2018, valevole esclusivamente per la durata del progetto "Giochiamo insieme"

Art. 2 (Oggetto)

Il presente contratto ha per oggetto n° 7 incontri di 3 ore ciascuno, nel progetto intitolato: "Giochiamo insieme" destinato agli alunni diversamente abili della scuola dell'infanzia dell'Istituto

Art. 3 (obblighi dell'esperto)

La dottoressa Martina Fei, individuata come esperto esterno in riferimento ai titoli culturali e professionali debitamente documentate in apposito curriculum depositato agli atti della scuola e allegato al presente contratto, si impegna a prestare la propria opera intellettuale con i seguenti obblighi:

1. svolgere l'attività di cui all'art. 2, secondo il calendario preventivamente concordato coerentemente con le altre attività ed esigenze dell'Istituto e gli orari predisposti dalla scuola,
2. produrre una dettagliata relazione sul lavoro svolto e sugli obiettivi raggiunti,
3. consegnare eventuali materiali didattici prodotti anche su supporti informatici, che resteranno nella disponibilità dell'Istituto

Art. 4 (Pagamenti)

L'Istituto Comprensivo "Barberino di Mugello" di Barberino di Mugello (FI), a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dalla dott.ssa, si impegna a corrispondere il compenso lordo comprensivo di 1134 euro sul quale andranno applicate le dovute ritenute fiscali o I.V.A. a seguito di presentazione di notula o fattura.

Art. 5 (Corresponsione del solo rimborso spese)

Nell'eventualità di mancata prestazione d'opera a causa di fenomeni non imputabili all'Amministrazione, sarà corrisposto il solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, dietro esibizione di ricevute di pagamento.

Art. 6 (Trattamento previdenziale e assistenziale)

Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale né a trattamento di fine rapporto, ed in nessun caso potrà trasformarsi in un contratto di lavoro a tempo indeterminato o di altra natura e/o durata. L'esperto provvede in proprio alle eventuali coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi.

Art. 7 (Direzione del Corso)

La direzione del corso e le conseguenti direttive operative restano affidate alle competenze del Dirigente Scolastico.

Art. 8 (Trattamento dei dati personali)

I dati personali forniti dall'Esperto saranno trattati ai sensi del D.Lvo 196/2003, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del D.M. 305/2006, recante il "Regolamento concernente l'identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal M.P.I. in attuazione dell'art. 20 e 21 del D.Lvo 196/2003".

Art. 9 (Clausola di rinvio)


Quanto non espressamente previsto dal presente contratto è regolato dagli art. 2229 e sgg. del Codice Civile e dalle altre norme vigenti. In caso di recesso anticipato, l'Istituzione Scolastica sarà tenuta a corrispondere i compensi esclusivamente per l'opera svolta sino al momento del recesso.

Art. 10 (Foro competente)

In caso di controversie il foro competente è quello di Firenze e le spese di registrazione dell'atto, in caso d'uso, sono a carico del contraente.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Contraente



Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Giuseppina Forgiare